

Commissione Bilancio Camera dei Deputati

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (A.C. 1752)

Roma, 11 marzo 2024

La nostra Confederazione ringrazia la Commissione Bilancio per l'invito rivolto al fine di poter esprimere suggerimenti e proposte sulla legge di conversione del Decreto-legge 2 marzo 2024 N° 19 avente ad oggetto ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alla luce dell'ampio provvedimento, la nostra Confederazione ritiene di portare alla Vostra attenzione alcuni suggerimenti riguardante i seguenti articoli:

Art 5) Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari;

Art 24) Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari;

Art 25) Disposizioni in materia di pignoramento verso terzi

Art 38) Transizione 5.0.

Per quanto riguarda l'art. 5 in tema di alloggi universitari, già in altre audizioni parlamentari, la nostra Confederazione ha suggerito di inserire all'interno del Welfare aziendale, di cui alla legge di bilancio 2024 la corresponsione di contributi alle famiglie per il pagamento dei canoni di

1



locazione dovuti dagli studenti fuori sede, che, come si può vedere dalle cronache quotidiane, hanno raggiunto livelli non più sopportabili per le famiglie.

Ricordiamo che con la legge di bilancio 2024 la soglia di esenzione prevista per i fringe benefit (art 51 comma 3 del Tuir,) è stata portata da 258,23 a 1.000 euro e fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Dal 1° gennaio 2024, l'esenzione include inoltre le spese per l'affitto e gli interessi del mutuo relativi alla prima casa.

La nostra confederazione suggerisce di includere all'interno dei fringe benefit anche gli affitti degli studenti universitari fuori sede.

Tale intervento potrebbe autofinanziarsi parzialmente, con la previsione di indetraibilità di tale spese, ora detraibili dal reddito imponibile, in quanto al dipendente più che la detrazione fiscale interessa l'introito finanziario netto

La bassa percentuale di laureati nel nostro Paese, rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea, ulteriormente accentuata dagli elevati costi per l'istruzione Universitaria, allorché la parte preponderante è rappresentata dall'esborso finanziario che gli studenti fuori sede devono sopportare per i canoni di affitto, ci porta a suggerire l'introduzione di tale detassazione, in modo che l'erogazione della somma, come citato precedentemente, si traduca in un beneficio finanziario netto per la famiglia. Per quanto riguarda l'art 24 del Decreto-legge, che disciplina il reclutamento di Magistrati Tributari ci permettiamo di fare le seguenti osservazioni:



La nostra Confederazione rappresenta tra le molte Associazioni riconosciute dalla legge 4/2013, anche la Lapet, Associazione nazionale tributaristi, che vanta oltre 10.000 iscritti.

Alla luce delle osservazioni pervenute alla nostra Confederazione da parte dell'Associazione Lapet, i cui iscritti operano in ambito tributario e come difensori tributari, chiediamo di velocizzare il prima possibile la riforma in atto, in quanto nell'attuale regime transitorio i Magistrati che compongono le Corti di Giustizia tributarie sono di ruolo prevalentemente nella Giustizia Civile o nella Giustizia penale, e la funzione aggiuntiva nella Giurisdizione Tributaria è un incarico di secondaria importanza, anche alla luce che i compensi sono ancora parametrati al precedente regime normativo.

Tale velocizzazione si rende opportuna, in quanto sono giunte molte segnalazioni, sul fatto che le pubbliche udienze nella Giustizia Tributaria si svolgono in pochi minuti e con Giudici poco attenti agli interventi delle parti all'interno dell'udienza.

A volte le Sentenze sono di poche righe, che portano a pensare che siano preconfezionate e già predisposte prime della pubblica udienza.

Tutto questo scaturisce sicuramente dall'attuale regime transitorio, dove i Giudici Togati, non svolgono esclusivamente la funzione del Magistrato Tributario ma sono di ruolo in altre Giurisdizioni quali la Civile e la Penale e considerano la funzione assegnata nella Giustizia Tributaria solo come un titolo aggiuntivo a fini Professionali.



Sarebbe auspicabile, e la nostra Confederazione confida, che non vengano meno tutte quelle risorse che attualmente svolgono la funzione di Giudice Tributario, i cosiddetti giudici onorari provenienti principalmente dal mondo delle professioni, da molti anni con un bagaglio culturale e esperienza che senz'altro può contribuire in modo importante all'efficientamento del processo tributario.

Per quanto riguarda l'art 25 recante disposizioni in tema di pignoramento verso terzi, riteniamo di portare alla Vostra attenzione i seguenti suggerimenti.

Sarebbe opportuno portare delle modifiche anche al pignoramento verso terzi da parte dell'Agenzia Entrate riscossione.

Riteniamo che una giusta forma di razionalizzazione, sia di limitare per i piccoli imprenditori e professionisti la pignorabilità del credito verso terzi alla percentuale del 25%.

Il tutto alla luce del nuovo contesto sociale, dove la sempre minor attrazione di giovani per l'attività professionale e imprenditoriale, a vantaggio del lavoro dipendente, dimostra e conferma che il guadagno nelle attività professionali e imprenditoriali è di molto diminuito.

Di conseguenza l'introduzione di un limite percentuale, anche al pignoramento dei crediti vantati da quest'ultimi nei confronti dei terzi, sia imprescindibile per equità sociale.

4



La maggior parte dei crediti che vanta l'Agenzia Entrate Riscossione nei confronti di piccoli imprenditori e professionisti, è dovuta da mancati versamenti su importi dichiarati, e non da evasione pura per occultamento di materia imponibile.

Il pignoramento totale di un credito verso terzi, per il piccolo professionista o piccolo imprenditore, li priverebbe della fonte di sostentamento per loro e la propria famiglia.

Per questo suggeriamo che nei confronti di Professionisti e Piccoli imprenditori, con ricavi inferiori a 85.000 euro, che è lo stesso limite di ricavi per poter usufruire del regime forfettario, il pignoramento del credito verso terzi sia limitato ad una percentuale di un quarto del credito stesso.

Per quanto sopra, dobbiamo essere consapevoli che attualmente, l'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 72 ter del DPR 602/73, ha dei limiti di pignorabilità, ed in particolare il comma 1 di detto articolo recita che:

Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a 2500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2500 euro e non superiori a 5000 euro.

Per questo suggeriamo di introdurre un limite alla pignorabilità anche per i Professionisti e Piccoli Imprenditori con ricavi fino a 85.000 euro, limite di ricavi che permette di optare per il regime forfettario.



Con l'introduzione anche per tali soggetti dell'obbligo dell'uso della fatturazione elettronica, sarà molto più semplice per l'amministrazione finanziaria conoscere i beneficiari delle loro prestazioni, con contestuale possibilità di pignorare tali crediti.

Per tali soggetti la pignorabilità della totalità del credito, può causare come già detto in precedenza, problemi rilevanti di natura finanziaria, che possono portare anche alla chiusura dell'attività, o in alternativa far entrare l'attività nel sommerso.

Oggi, assistiamo a pignoramenti anche su conti in rosso e affidati, che non portano a nessun recupero a favore dell'Agente Riscossione, ma che comunque sono deleteri per il correntista, il quale si vede revocata la linea di fido e bloccato il conto, con relativa segnalazione in centrale rischi.

Tutti questi pignoramenti al buio sicuramente hanno creato difficoltà a piccole imprese e piccoli professionisti, e nello stesso tempo hanno fatto diminuire il gettito delle future imposte a beneficio dello stato, avendo spinto tali soggetti nelle condizioni di non poter più operare.

Infine, con particolare riguardo vorremmo sollecitare un intervento per quanto riguarda l'art 38 che tratta della transizione 5.0.

Plauso viene effettuato per l'intervento su questa normativa che valorizza il risparmio energetico, ma dalla lettura dell'articolo in esame, notiamo purtroppo che anche questa volta sono stati esclusi dalle agevolazioni i Professionisti.



La nostra Confederazione si è sempre battuta, in virtù delle disposizioni europee, sulla definizione di impresa, per l'inserimento dei Professionisti nelle varie disposizioni legislative che prevedevano incentivi o agevolazioni negli investimenti.

Per questo riteniamo di fare una doverosa premessa sull' importanza della Legislazione Europea in tema di definizione di" *impresa*".

È pacifico che in tema di gerarchia delle fonti la normativa nazionale deve conformarsi a quella europea.

Il nostro legislator non solo deve conformarsi alla normativa europea ma soprattutto non deve adottare provvedimenti in contrasto con la stessa.

Il Legislatore Europeo e la stessa Giurisprudenza Europea intervenendo in settori, quali l'antitrust, fondi strutturali, aiuti di stato e altro, ha più volte definito il concetto di *impresa*

La Corte di Giustizia ha precisato che per impresa debba intendersi (qualsiasi entità esplicante un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (CGCE 23 aprile 1991)."

La Commissione è andata oltre e ha definito impresa, come una qualsiasi attività di natura economica che partecipi agli scambi economici anche a prescindere dalla ricerca del profitto (Decisione n 92/521/CEE del 27 ottobre 1992).



La Corte di giustizia si è pronunciata sull'attività di spedizioniere doganale, facendo rientrare la stessa nella nozione di impresa ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie per la concorrenza, poiché tale nozione comprende qualsiasi attività che **eserciti un'attività economica**, in particolare quella consistente nell'offrire bene e servizi su un determinato mercato. La Corte di Giustizia, anch'essa, va ben oltre, e sottolinea che il fatto che l'attività di Spedizioniere Doganale è intellettuale, richieda un'autorizzazione, e non necessita di un'organizzazione complessa, non è tale da escluderla dalle sfere di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato, in quanto tale attività presenta **natura economica**.

Quindi possiamo considerare "impresa" una persona fisica, che partecipi con la sua attività economica ad almeno una delle fasi di produzione e distribuzione di beni e servizi su un determinato mercato.

Questo conduce a dover applicare da parte del Legislatore nazionale, ai fini degli incentivi, la nozione funzionale di impresa, sia alle persone fisiche che giuridiche, per il solo fatto che svolgano **un'attività economica** consistente nell'offerta di bene e servizi in un determinato mercato, quindi anche ai professionisti.

Quanto sopra porta ad affermare che sono considerate imprese i professionisti intellettuali e le loro associazioni, in quanto secondo la Corte di giustizia Europea la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica.



Nella Sentenza del 10 luglio 2001 CNF Italia/Commissione, la Corte ha qualificato l'attività degli Avvocati, al pari di quella degli spedizionieri doganali.

Di conseguenza, l'Avvocato che esercita la sua attività nel territorio nazionale va considerata impresa ai sensi del diritto comunitario sulla concorrenza.

In soccorso, si è pronunciato anche il legislatore nazionale, che con la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n 208, ha dichiarato che i Professionisti, così come le piccole e medie imprese, possono accedere ai fondi strutturali europei, strumenti per favorire la crescita economica e occupazionale degli stati membri.

Precedentemente i Professionisti potevano partecipare a gare ed appalti solo attraverso un contratto con un'impresa, che una volta aggiudicata la gara poteva coinvolgere i professionisti.

Con tale provvedimento i professionisti possono partecipare singolarmente, in quanto soggetti che **svolgono un'attività economica.**

In questo provvedimento si può ben vedere l'adeguamento alla normativa europea.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito alla nozione di impresa ai fini delle norme in materia degli aiuti di stato, anch' essa ha definito impresa qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

9



La nozione di impresa deriva quindi dall'attività svolta e attiene a qualsiasi attività economica.

L'importanza di tale definizione, ha portato la Commissione ad emanare una comunicazione interpretativa, per poter illustrare, alla luce delle proprie decisioni e delle pronunce della Corte, la nozione di aiuti di stato di cui all'art 107 paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01).

In definitiva, ci permettiamo di affermare che, quando il legislatore interviene in materia di incentivi alle imprese, dovrebbe obbligatoriamente, ai sensi della normativa europea, fare riferimento anche ai Professionisti, in quanto soggetti che svolgono un'attività economica così come definita dalla Commissione e Corte di Giustizia Europea.

La crescita esponenziale dello sviluppo tecnologico ha portato i professionisti necessariamente ad adeguarsi a tale sviluppo ed effettuare importanti investimenti nel digitale e non solo.

L'Europa è stata lungimirante in tal senso, in quanto ha anticipato i tempi comprendendo la graduale estinzione del singolo professionista la cui organizzazione sia prettamente composta dalla sua persona e da pochi strumenti di lavoro.

I professionisti odierni, se vogliono competere nel mercato del lavoro, devono investire, dal digitale alla formazione, al mondo social alla formazione dei dipendenti. Inoltre, devono essere dinamici, lo studio fisico appartiene ad un'altra era.



Ci siamo permessi di effettuare un breve excursus, per rimarcare la necessità che non vi sia alcuna differenza tra imprese e professionisti per l'erogazione di eventuali benefici, e per una maggior comprensione del problema, facciamo presente che la mancata indicazione del termine professionista o associazione professionale nelle disposizioni legislative, conduce ad impedimenti burocratici, quali la richiesta della visura camerale di cui professionisti non sono in possesso in quanto non tenuti alla iscrizione al registro imprese.

I liberi professionisti come le imprese hanno subito ripercussioni negative derivanti da tutti gli effetti congiunturali verificatesi negli ultimi anni.

Gli stessi, sia direttamente che indirettamente subiscono gli effetti delle conseguenze economiche negative, e l'inflazione non risparmia di certo gli stessi.

Per questo, ci permettiamo di chiedere di inserire i professionisti nelle agevolazioni 5.0.

Nella speranza di aver dato un valido contributo, siamo a diposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Segretario Generale

Il Presidente

Dott. Roberto Falcone

Prof. Giorgio Berloffa